



**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-III Sezione Civile-**

Il giudice dott. A.S. Rabuano,
letto il ricorso introduttivo del processo n. 2/2020 presentato da Armando Rodogno
Ha pronunciato il presente

DECRETO

1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.

1.1.Qualità di consumatore della ricorrente.

Il ricorrente ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore e, in subordine, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di esprimere il voto rispetto alla sua proposta di accordo, nell'eventualità in cui il giudice riconoscesse allo stesso la qualità di professionista.

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali o professionali.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di "sovraindebitamento" definendolo come "*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*".

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell'art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di "*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla "*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*", impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Con riferimento al presente processo, sulla base della relazione dell'O.C.C., deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura, del ricorrente, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

Le origini della situazione di sovraindebitamento del Rodogno sono ricollegabili, come evidenziato dall'OCC, nel luglio 2016 dal licenziamento dalla società SGB srl alle cui dipendenze il ricorrente prestava da anni la propria attività lavorativa. Per il periodo successivo al licenziamento il Rodogno ha percepito esclusivamente l'indennità di disoccupazione con conseguente insostenibilità degli oneri finanziari assunti con i contratti di mutuo stipulati durante il periodo in cui lavorava alle dipendenze della SGB.

1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alla prescrizione dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi risulta che il ricorrente:



- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

1.4. Giudizio di meritevolezza

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co. 3 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La legge, con l'art. 12 *bis* co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Quindi, il legislatore riconosce al giudice il potere di controllo sull'autonomia negoziale del consumatore verificando se:

- abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'analisi della disposizione e, in particolare, del contenuto del potere di verifica del giudice deve essere svolta tramite l'esame dell'art. 9 co. 3 bis L. 3/12 secondo cui la relazione dell'OCC deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Quindi il legislatore ha indicato

- 1) come elementi dell'istruttoria in base ai quali il giudice il potere di controllo sull'autonomia privata:
 - le cause dell'indebitamento. La disposizione di cui all'art. 9 co. 3 bis, quindi, sottopone alla valutazione del giudice l'esame degli interessi, di natura personale patrimoniale ovvero voluttuari, che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento;
 - la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. Con la locuzione diligenza il legislatore ha fatto riferimento a regole di cautela parametricate alle condizioni soggettive e oggettive del consumatore;
 - le ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

2) l'oggetto della valutazione del giudice

- la ragionevolezza nell'esercizio dell'autonomia privata. Il giudizio sulla ragionevolezza che implica la verifica se il consumatore nella stipula dei contratti di finanziamento abbia: agito per realizzare interessi di natura personale, interessi patrimoniali strumentali a realizzare esigenze personali ovvero per realizzare interessi voluttuari; programmato le modalità di pagamento della propria debitoria valutando le risorse economiche e finanziarie disponibili, l'individuazione di quelle necessarie per le esigenze personali e familiari comparandole con il complessivo interesse dei creditori;

-se ha determinato colposamente il sovraindebitamento. Il legislatore prescrive

- la colpa. Il concetto di colpa deve essere valutato in
 - senso soggettivo quale dolo, quindi previsione e volontà di determinare la situazione di sovraindebitamento; quale colpa, come prevedibilità, tenuto conto delle condizioni soggettive e oggettive del consumatore, della situazione di sovraindebitamento;
 - senso oggettivo. La colpa in senso oggettivo deve essere intesa quale violazione delle regole cautelari nella "gestione" della propria situazione debitoria;
- il nesso causale tra la condotta del consumatore e il sovraindebitamento. In particolare, il legislatore utilizza la locuzione "determinato" per indicare una relazione eziologica tra la condotta del consumatore e la situazione di sovraindebitamento. Secondo il legislatore la situazione di



sovraindebitamento può essere stato determinato anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il concetto di proporzionalità deve essere inteso come sostenibilità, in un dato periodo, della situazione debitoria con le proprie fonti di reddito.

Il giudizio che il Tribunale deve svolgere è diretto, quindi, all'esame del complessivo svolgimento dell'autonomia negoziale da parte del consumatore tramite valutazione di

-elementi soggettivi afferenti la sfera psichica del consumatore(dolo, prevedibilità);

-elementi oggettivi quali

--gli interessi perseguiti con la stipula dei nuovi contratti di finanziamento;

--il rispetto regole cautelari nell'assunzione di nuove obbligazioni;

--l'esistenza di un nesso eziologico determinante in relazione al sovraindebitamento;

--le ragioni alla base dell'inadempimento di pregressi debiti e la relativa fondatezza.

Il giudizio di meritevolezza deve essere concluso positivamente nel caso in cui si riscontri la prevalenza, nella valutazione comparativa, di uno dei seguenti elementi

--il rispetto di regole cautelari;

--se il comportamento del consumatore ha semplicemente concorso e, quindi, non è stato determinante, alla realizzazione della situazione del sovraindebitamento;

--la natura degli interessi perseguiti tramite il ricorso ai contratti di finanziamento e al conseguente sovraindebitamento. In particolare, se il consumatore ha stipulato i contratti di finanziamento per realizzare interessi personali, ovvero interessi patrimoniali strumentali alla realizzazione di interessi personali (es. acquisto di un'auto per svolgere la propria attività lavorativa etc.);

L'orientamento del Tribunale deve essere confermato, utilizzando lo strumento della metodologia giuridica, elaborato dalla dottrina tedesca ed austriaca, denominato **"Vorwirkung von Gesetzen"**.

Con tale locuzione si fa riferimento al fenomeno di quegli effetti cc.dd. "anticipati o prodromici", che, in relazione ad una "fattispecie a formazione progressiva", si collegano ad una "fase preliminare" della fattispecie stessa precorrendo gli effetti finali.

Lo strumento della **"Vorwirkung"** consente al giudice di colmare lacune di legge ovvero interpretare disposizioni di legge esistenti mediante il richiamo a riforme legislative non ancora in vigore, ed in questo contesto si discorre di interpretazione anticipatoria della legge o di chiusura di lacune attraverso l'applicazione anticipata della legge.

È stato sottolineato in dottrina che *"la figura della "Vorwirkung" verrebbe ad atteggiarsi, secondo la sua più matura elaborazione teorica, come lo strumento metodologico in virtù del quale leggi - assolutamente o relativamente insuscettibili di immediata applicazione - possono essere impiegate dal giudice per assolvere, a seconda dei casi, ad una funzione interpretativa, al fine di chiarire il senso e la portata di una norma preesistente, oppure ad una funzione integrativa, al fine di colmare lo spazio lasciato vuoto dal diritto positivo (Rechtsleerer Raum)"*.

Si tratta di un metodo, tuttavia, che deve essere utilizzato coordinando necessariamente le rationes alla base della normativa esistente e quella futura, verificando che vi sia coincidenza tra i valori tutelati e perseguiti evitando che una lo strumento del Vorwirkung si traduca

-applicazione anticipata di norme non in vigore;

-si realizzino interessi e valori tutelati esclusivamente dalla futura normativa. :

Tanto premesso si può procedere all'esame della futura normativa dettata dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'art. 9 intitolato "Sovraindebitamento" della legge delega 155/17 prevede al comma 1: *"Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai sensi principi e criteri direttivi...f)precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata"*.¹

¹ Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 («Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza») che, nell'intento di indurre gli Stati dell'Unione verso «una maggiore coerenza ed efficienza delle norme fallimentari nazionali» insiste in particolare sui temi di early warning e second chance. La Raccomandazione esprime principi applicabili anche ai consumatori (a mente del 15° Considerando) ed esprime l'auspicio che le legislazioni interne mirino a



La relazione illustrativa al DLgs di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede:

a) sotto la rubrica “La procedura di sovraindebitamento”

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare **sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.**

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia

favorire il superamento della crisi di impresa, nella consapevolezza che l'imprenditore “onesto” ma sfortunato deve avere una seconda opportunità, mentre vanno sanzionate le condotte improntate a mala fede o frode (art. 32).



apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le presone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.

Articolo 69 Condizioni soggettive ostative Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti?.

Il tribunale osserva che la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta".

Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative:

- sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;
- sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione.

Si deve ritenere, nel rispetto del *Viwirkung*, che non vi sia omogeneità di finalità tra la normativa vigente e il futuro art. 69 CCII.

Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza".

Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore solo quando questi si sia indebitato in assenza di dolo, colpa e nesso eziologico, ovvero in presenza di stato di necessità, per perseguire interessi di natura personale.

Con riferimento al presente processo il giudice rileva che dall'istruttoria risulta che il ricorrente:

- ha stipulato una pluralità di contratti di finanziamento;
- ha avuto accesso al mercato creditizio tramite intermediari specializzati i quali hanno valutato positivamente la solvibilità del ricorrente,
- l'incapacità di sostenere i pagamenti è derivata dal licenziamento nel 2016 dalla società SGB srl

1.5.Passività-Esposizione debitoria complessiva

La debitoria complessiva del ricorrente è stata accertata dall'OCC e sintetizzata nella propria relazione in nelle seguenti tabelle:



Creditore	Tipologia di finanziamento	debito residuo	importo rata
Unicredit Banca	scoperto di C/C n. 101251851	1.329,00	Nessuna rata
Kruk Italia s.r.l.	Finanziamento 20060383924900	5.544,23	112,30
Unicredit Banca S.p.A.	Finanziamento	17.014,95	356,10
Agos Ducato S.p.A.	Finanziamento n. 54026845	13.848,26	245,8
Kruk Italia s.r.l.	Apertura di credito n. 10070108481823	5.980,81	100,00
Totale		43.717,25	814,20

1.6. Piano proposto dal ricorrente.

La proposta del ricorrente prevede la messa a disposizione della somma di euro 946,00 corrispondente a una parte della propria retribuzione.

La proposta prevede i pagamenti da corrispondere in 50 mesi:

creditore	importo da corrispondere	rata mensile
Unicredit Banca	265,80	Euro 5,90
Kruk Italia s.r.l.	1.108,85	Euro 24,50
Unicredit Banca S.p.A.	3.402,99	Euro 75,60
Agos Ducato S.p.A.	2.769,65	Euro 61,50
Kruk Italia s.r.l.	1.196,16	Euro 26,50
Totale	8.743,45	194,00

La proposta contempla il pagamento nel medesimo periodo temporale delle spese in prededuzione ovvero il compenso dell'OCC pari a euro 5.322,64 e il compenso all'avv. Nocera pari a euro 4.377,36.

Il ricorrente ha escluso dall'attivo del piano la quota di 1/12 di proprietà dell'immobile sito in Mondragone Viale Europa I, identificato al catasto al foglio 19 categoria A/4, avente il valore, stimato dall'OCC di euro 1.3000.

L'OCC ha evidenziato la maggiore convenienza per i creditori della presente procedura rispetto alla liquidazione del patrimonio del Rodogno tenuto conto dell'esiguità della somma che deriverebbe dalla vendita esecutiva della quota del predetto immobile

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Armando Rodogno

DISPONE

- che Armando Rodogno effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;



- che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, riferendo al giudice tenuto conto anche di eventuali ostacoli alla restituzione di somme indebitamente trattenute dai creditori e lo onera di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunalenapolinord.it per gg 30;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e all'OCC

Aversa, 23 novembre 2020

**Il Giudice
Dott. A. S. Rabuano**

